

La nozione di regime parlamentare in Robert Redslob*

MARCO OLIVETTI

1. *La storia del regime parlamentare, fra parole e 'cose'*

Quella di forma di governo (o regime) parlamentare è una nozione con una storia ormai plurisecolare, vuoi riguardo all'elaborazione dei suoi contenuti concettuali (responsabilità politica, ruolo neutrale o moderatore del capo dello Stato, controfirma ministeriale, ecc.), vuoi per la descrizione delle sue dinamiche fondamentali (separazione flessibile dei poteri, derivazione dal popolo e rapporto con la sovranità popolare, *continuum* fra legislativo ed esecutivo, possibili dinamiche interne, tipo *Cabinet government* e *Prime-ministerial government*, ruolo della Camera alta, correttivi del regime parlamentare, ecc.).

Non sempre, tuttavia, in questa *Be-griffsgeschichte* si ritrova la denominazione che fa da titolo al libro di Robert Redslob: talora si è continuato ad utilizzare la vecchia definizione di governo misto (caratterizzato da *checks and balances*), risalente ad es. a Blackstone¹ (1767), altre volte – ad es. nei

Dominions britannici – si è preferito ragionare di *responsible government*², oppure, in contesti ormai repubblicani (es. Terza repubblica francese) la relazione esecutivo-legislativo è rimasta a lungo in ombra rispetto alla forma di Stato repubblicana con sovranità popolare.

Si deve inoltre prendere atto dell'esistenza di una storia della «cosa», distinta almeno in parte dalla storia del concetto.

La «cosa» – vale a dire il sistema di governo parlamentare – emerge gradualmente come traduzione sul piano dei rapporti interistituzionali dei principi posti alla base della *Glorious revolution*³, supportati dalle giustificazioni offerte dal secondo Trattato sul Governo di John Locke. Così, nell'Inghilterra del XVIII e della prima metà del XIX secolo, anche per ragioni casuali legate alle caratteristiche dei primi monarchi Hannover e, un secolo dopo, alle vicende della reggenza nell'ultimo decennio del lunghissimo regno di Giorgio III, iniziò ad emergere una dinamica collaborativa fra il monarca e il suo *Cabinet* da

un lato e la Camera dei Comuni dall'altro, imperniata sulla responsabilità politica dei ministri⁴.

L'elaborazione concettuale⁵, invece, si sviluppò soprattutto nella Francia della restaurazione, da Constant⁶ a Chateaubriand⁷ e conobbe interessanti sviluppi in Germania a metà del XIX secolo⁸, mentre l'evoluzione costituzionale inglese continuava ad essere analizzata (più nel Regno Unito che nelle colonie – come il Canada⁹ – in verità) con le categorie interpretative preesistenti¹⁰, al punto che all'inizio dell'ultimo terzo del XIX secolo fu un brillante giornalista, Walter Bagehot, a descrivere in maniera per noi familiare il modo in cui nella Costituzione inglese era ormai strutturato il rapporto fra Esecutivo e Legislativo, dopo aver messo in luce lo scarto tra la dimensione formale (*dignified*) e quella effettiva (*efficient*) del regime costituzionale inglese¹¹ degli anni di Gladstone e Disraeli.

Rimase comunque complesso per gli osservatori distinguere fra quelle che noi italiani chiamiamo forma di Stato e forma di governo, fra *Parlamentarismus* e *parlamentarische Regierung*, fra *representative* e *responsible government*: oggetto di questo intervento – come del resto del libro di Redslob – sarà solo la dimensione relativa alla forma di governo, pur cercando di non perdere di vista i nessi con la forma di Stato. Questi ultimi, del resto, presentano non marginale rilievo dal punto di vista dell'innesto sul regime parlamentare del suffragio universale, o, se si preferisce utilizzare una terminologia cara a Massimo Severo Giannini, alla trasformazione dello Stato monoclasse in Stato pluriclasse¹².

2. Un percorso strasburghese in un'epoca tormentata

In questo contesto, il libro di Robert Redslob cui queste pagine sono dedicate è al tempo stesso profondamente radicato nella storia (sia del concetto che della «cosa») ma si rivela, direbbero gli anglosassoni, *somewhat misleading* sul piano della definizione scientifica del concetto di regime parlamentare.

Occorre anzitutto collocare questo volume nel percorso intellettuale assai originale del suo autore, che si sviluppò fra Germania e Francia in un periodo fra i più tragici dei secolari rapporti fra le due nazioni, al punto da poter dire quasi che egli abbia vissuto due vite, una da tedesco e una da francese.

Giurista alsaziano (di sentimento francese ma appartenente ad una famiglia di religione protestante, che aveva scelto di rimanere fra Colmar e Strasburgo e di non emigrare in Francia dopo il 1871), formatosi all'Università di Strasburgo durante il periodo tedesco (1871-1914), Robert Redslob¹³ acquisì notorietà accademica come allievo del più grande fra i giuristi pubblicisti della *Staatslehre* imperiale – Paul Laband, docente nel capoluogo alsaziano fino alla sua morte, all'inizio del 1918 – malgrado la profonda differenza di temi e di metodo con il maestro.

Una recensione positiva di Laband alla sua prima monografia – su *Die Staatstheorien der französische Nationalversammlung von 1789*¹⁴ – aprì a Redslob nel 1913 le porte di una chiamata come Professore ordinario di *Staatsrecht* a Rostock. Nel 1914 apparve il suo secondo lavoro monografico, *Abhängige Länder*¹⁵, dedicato a qualcosa di simile a ciò che oggi chiameremmo regioni ad autonomia differenziata.

Ma già durante gli anni della Grande

Guerra – molto difficili per un alsaziano protestante rimasto francese, ma professore in una università tedesca – iniziarono ad affiorare gli interessi internazionalistici che sarebbero poi divenuti prevalenti in seguito. Dopo l'armistizio e la reincorporazione dell'Alsazia nello Stato francese, Redslob divenne professore nella rifondata università di Strasburgo, ma non successe a Paul Laband, sulla cui cattedra sedette invece Raymond Carré de Malberg. A Strasburgo insegnò sempre il Diritto internazionale o alcune materie affini (come la storia diplomatica) e tornò ad occuparsi solo occasionalmente di temi costituzionali durante il suo lungo «secondo periodo» strasburghese (1919-1952), interrotto soltanto da un esilio a Clermont-Ferrand durante il secondo conflitto mondiale.

È dunque un paradosso¹⁶ che la sua fortuna come autore sia legata soprattutto al libro su *Die parlamentarische Regierung*, scritto originariamente in francese a Rostock nel 1917 ma pubblicato alla vigilia dell'armistizio in lingua tedesca, in una fase in cui – come testimonia il libro di Max Weber¹⁷ del 1918 (oltre ai saggi di Piloty¹⁸ e Hassbach¹⁹) – iniziò in Germania un tormentato dibattito sull'evoluzione in senso parlamentare della Costituzione del secondo *Reich*, in un contesto nel quale il tema del governo parlamentare era stato studiato quasi solo dagli osservatori del regime britannico e della sua storia costituzionale (come Julius Hatschek²⁰).

Solo nel 1924 il libro di Redslob sul regime parlamentare vide la luce in francese²¹, con l'aggiunta di una terza e di una quarta parte dedicate alle costituzioni post-belliche (Cecoslovacchia, Repubblica di Weimar, Prussia, Baviera, Austria) e di alcuni aggiustamenti sparsi nel testo.

3. Quattro nodi problematici

Proverò ad articolare le mie osservazioni su *Le régime parlementaire*, a cento anni dall'edizione francese, attorno a quattro nodi che attraversano tutto il libro.

Il primo è l'uso della storia per la costruzione dei concetti e per l'analisi dei sistemi costituzionali.

Il secondo è la nozione di regime parlamentare proposta da Redslob e basata sull'equilibrio fra Esecutivo e Legislativo, con il Capo dello Stato nel ruolo di arbitro e il corpo elettorale in funzione di decisore ultimo dei conflitti politici.

Il terzo è la nozione di dualismo nei regimi parlamentari, sia riguardo al tipo di dualismo (se relativo alla forma di Stato o alla forma di governo), sia relativamente alla necessità di un *quid* di dualismo per ragionare di forma di governo parlamentare.

Il quarto è il dopo-Redslob e l'oblio, se così posso permettermi di dire, della sua nozione di regime parlamentare nell'era dei partiti di massa, salvo un suo parziale e recente recupero. Mi riferirò qui, in particolare, alla lettura del regime parlamentare proposta nell'arco di mezzo secolo da Leopoldo Elia e in particolare in alcuni scritti degli ultimi anni della sua vita.

4. L'uso della storia costituzionale come chiave conoscitiva essenziale per comprendere il regime parlamentare

La storia costituzionale di alcuni Paesi europei – soprattutto dell'Europa occidentale e settentrionale, con la singolare aggiunta dell'Ungheria e con l'oblio pressoché tota-

le dei parlamentarismi sud-europei²² – è il materiale di cui il nostro autore si serve per costruire la sua coppia concettuale fondamentale: la dicotomia fra *echtes* e *unechtes Parlamentarismus*, che nel volume francese del 1924 diventa quella fra *régime parlementaire dans sa forme authentique* o *véritable* e *régime parlementaire dans sa forme inauthentique* o *déséquilibrée*.

La grande attenzione alla storia costituzionale – prevalente rispetto allo studio dei testi normativi, che vengono comunque copiosamente citati ed interpretati, per lo più storicamente – è motivata *en passant* con un'affermazione molto netta: «les articles constitutionnels ne disent pas grand chose par eux memes. Il faut connaitre l'esprit qui les anime. Et cet esprit ne se révèle que par la vie quotidienne»²³. Questa impostazione, del resto, si spiega anche in quanto il regime parlamentare studiato da Redslob era quello – basato soprattutto su regole non scritte – anteriore alla «razionalizzazione» (intesa anzitutto come scrittura) operata dalle Costituzioni del primo dopoguerra²⁴. E lo stesso processo di razionalizzazione – che si svolse nel periodo compreso fra l'edizione tedesca e quella francese di *Le régime parlementaire*²⁵ – non fu colto in tutta la sua portata dal nostro autore, il quale ancora nel 1924 osservava che «le pouvoir de renverser un ministère ne peut être que très imperfectement défini par des articles constitutionnelles»²⁶.

L'attenzione preferenziale alla storia, tuttavia, non impedisce a Redslob di cadere un po' nel vizio opposto allo storicismo costituzionale: quello di un certo tipo di concettualismo, forse fecondo a fini euristici e di ragionamento, ma un po' distorsivo per la credibilità dell'analisi²⁷.

4.1 La nozione di Costituzione in Redslob: il conflitto fra esecutivo e legislativo al centro

Sin dalla prima pagina dell'edizione del 1924 stupisce – soprattutto ad un secolo di distanza – la nettezza di due affermazioni.

La prima è che «uno stato trova la fonte della sua individualità nella maniera in cui la forza esecutiva e la forza legislativa agiscono l'una sull'altra». Questa sarebbe, per Redslob, la forza vitale, il principio di vita di una costituzione²⁸. Ciò è ribadito alla conclusione dell'analisi sulla Francia, ove troviamo una seconda affermazione non meno *tranchante*: «Nous avons observé les principes qui règlent les rapports de l'exécutif et du législatif et qui déterminent, par conséquent, le caractère de la Constitution»²⁹.

Oggi credo che affermazioni simili sarebbero poco probabili e che si andrebbe forse a cercare nel rapporto fra il potere politico nel suo insieme e i poteri non politici e di garanzia, fra democrazia e giurisdizione, fra *gubernaculum* e *jurisdictio* la questione centrale che dà individualità a un regime costituzionale, collocando sul piano (più basso) della forma di governo la questione del rapporto fra Esecutivo e legislativo. È probabile che con questa impostazione oggi prevalente sfugga un po' la centralità della forma di governo negli studi costituzionali, sulla quale Redslob focalizzava la sua analisi, ma pare indubbio che la sua prospettiva sia molto distante da quella del nostro tempo e che, comunque, essa rischi di lasciare ai margini questioni costituzionali ben note al giurista alsaziano, come il federalismo, gli istituti di democrazia diretta, la giustizia costituzionale e i diritti fondamentali, non meno decisive per definire i caratteri di una costituzione.

4.2 *Le esperienze costituzionali passate in rassegna: l'Inghilterra al centro*

Il punto di partenza per lo studio redslobiano del regime parlamentare è la storia costituzionale inglese, a partire dal periodo hannoveriano, e soprattutto a far data dall'avvento di Giorgio III (1760). In questo primo periodo, Redslob vede solo «une esquisse imparfaite» del regime parlamentare – consistente nel principio della responsabilità ministeriale – ma non ancora la sua «véritable essence»³⁰. Questa fase – ancora segnata dall'egemonia del monarca, in quanto la Camera elettiva «est loin de s'identifier avec le pays»³¹ – si distese per oltre un secolo, fino alla Grande riforma del 1832.

Fu il *Great reform act* a collocare in posizione centrale la *House of Commons*, ormai rappresentante della nazione e a farne lo snodo centrale della Costituzione britannica³², assumendo essa il ruolo in precedenza spettante alla Corona, anzitutto come fonte di legittimazione dei governi³³.

Ma questo equilibrio, che caratterizzò gli anni centrali del XIX secolo (1832-1867), era destinato a essere modificato con la seconda e la terza riforma elettorale, le quali spostarono la bilancia del sistema a vantaggio del corpo elettorale: «ce n'est plus la Chambre des Communes, c'est le corps électoral qui décide des grandes questions politiques et du sort des ministères». E la Camera, secondo Redslob, non erra ormai più che l'ombra del corpo elettorale³⁴. La *House of Commons* non era più in posizione di superiorità sul governo, ma era sullo stesso rango di questo: «les deux maîtres reconnaissent un maître commun»³⁵. Le elezioni diventavano il passaggio politico decisivo, anche grazie al consolidamento di due partiti ben disciplinati.

Redslob segue poi il processo evolutivo che portò ad un graduale indebolimento e poi, attraverso il conflitto costituzionale del 1909-11, alla collocazione della Camera dei *Lords* in posizione subordinata rispetto alla Camera dei Comuni³⁶, consolidando ulteriormente la posizione di quest'ultima.

Il nostro autore, tuttavia, non desume da questo assetto una dislocazione «democratica» del sistema inglese, nel senso di un *continuum* fra elettorato, Camera dei Comuni e *Cabinet*, ma sottolinea, piuttosto, l'esistenza di un margine significativo di decisione in capo al monarca. Egli ritiene infatti che il Re abbia il potere di scegliere il suo governo, nonostante la restrizione dei suoi margini di azione nei casi in cui il partito vincitore delle elezioni abbia «un chef incontesté»³⁷. Questa constatazione non dissuade infatti Redslob dal sottolineare l'influenza del monarca durante il XIX secolo³⁸. Il nostro autore, invece, mette in evidenza il prestigio di Edoardo VIII e di Giorgio V, la loro influenza sui partiti e il loro ruolo di mediatori nei conflitti costituzionali, come in quello del 1909-11. In effetti, si può notare che l'edizione francese del libro di Redslob vide la luce nella delicata fase degli anni venti, in cui il sistema britannico sembrava slittare verso un tripartitismo frammentato (con non marginali conflitti all'interno del partito liberale e del partito conservatore), che avrebbe potuto riaprire spazi per una mediazione politica attiva del sovrano (che, in effetti, si manifestarono alcuni anni dopo, nella crisi di governo che nel 1931 condusse alla formazione di una coalizione nazionale³⁹).

Il punto su cui, tuttavia, appare più difficile seguire il nostro autore è la sua opinione, secondo cui lo stesso potere di revoca del Governo da parte del Re non sarebbe stato

«aboli par l'usage»: «si un jour une grande crise vient à rompre cet équilibre, il n'est pas impossible que le Monarque exerce à nouveau son ancienne prérogative et remette sa cause entre les mains du peuple»⁴⁰. La conclusione cui Redslob arriva è molto netta: «il potere regio è la forza generatrice del regime parlamentare, che dà l'impulso al meccanismo che mette in gioco la volontà nazionale»⁴¹. Su questo punto, mi sembra di poter ravvisare una forzatura, non solo collocandosi nella prospettiva offerta dal secolo trascorso dalla pubblicazione del volume qui analizzato, ma anche ritornando a quell'epoca. Tuttavia, sarebbe errato desumere dall'eclissi del potere di indirizzo politico e del potere moderatore della monarchia britannica nell'ultimo secolo l'irrilevanza della forma monarchica nel regime parlamentare inglese. Ciò che è infatti accaduto, soprattutto dopo Redslob, è stato un graduale spostamento di tutti i poteri rientranti nella *royal prerogative* dal monarca al *Cabinet* e soprattutto al Primo Ministro. Questo fenomeno – che ha una base nelle convenzioni costituzionali e non in norme giuridiche – è infatti una chiave di lettura essenziale per comprendere il funzionamento di quei regimi parlamentari oggi definiti come sistemi Westminster. Se, infatti, in tali sistemi, vi è un dualismo, esso è imperniato sul ruolo del capo politico del governo – il Premier – e non sul titolare della Corona.

4.3 Gli altri regimi parlamentari analizzati da Redslob

Grande attenzione è dedicata da Redslob anche al Belgio, altro modello, a suo avviso, di parlamentarismo equilibrato⁴², pure in

questo caso cogliendo gli elementi di evoluzione storica, soprattutto quelli che aveva davanti nell'immediato dopoguerra.

Più forzati mi paiono i riferimenti alla storia costituzionale ungherese del periodo medievale⁴³ e la lettura del sistema costituzionale svedese anteriore alla I guerra mondiale: in entrambi questi casi, comunque, Redslob vede in azione la logica dell'equilibrio fra esecutivo di derivazione regia e assemblea parlamentare.

Qui si ferma – forse un po' arbitrariamente – la rassegna dei regimi parlamentari equilibrati.

Segue un lungo capitolo dedicato all'analisi della Terza Repubblica francese (112 pagine, quasi un terzo del libro), che forse nella versione originaria del 1917 serviva un po' a sostenere che l'alternativa al governo costituzionale puro del periodo bismarckiano non era necessariamente il parlamentarismo instabile dello Stato con cui la Germania era in guerra. Ma soprattutto nell'edizione del 1924, la centralità del regime parlamentare della Terza repubblica nell'analisi di Redslob ci potrebbe indurre a credere che è questo il vero oggetto del libro: la critica della democrazia parlamentare «reale» praticata in Francia. Per questo è necessario seguire un po' Redslob nella sua analisi della Terza Repubblica e nelle conclusioni che ne ricava sulla nozione di regime parlamentare: e lo faremo fra poco⁴⁴.

Nelle due parti conclusive, Redslob analizza i regimi a suo avviso ancora incerti, oscillanti fra parlamentarismo equilibrato e squilibrato (Cecoslovacchia, Weimar e Prussia)⁴⁵ e quelli che gli paiono avere di parlamentare soltanto il nome, vale a dire Baviera e Austria⁴⁶ (quest'ultima trattata in maniera oltremodo sintetica e un po'

superficiale), ove insiste molto sul dato rappresentato dalla debolezza del potere esecutivo.

Sulla Cecoslovacchia mi pare gli siano sfuggiti alcuni dati storici fondamentali che certo sono assai più chiari a noi oggi, ma che erano apparsi con una certa evidenza già cento anni fa. Mi riferisco, in particolare, al ruolo del Capo dello Stato come organo indipendente dal Parlamento, dotato di una particolare autorevolezza anche alla luce dell'aura quasi monarchica che circondava il suo primo titolare, Tomàs Garrigue Masaryk, che nel 1924 era in carica già da sei anni che sarebbe rimasto alla presidenza per altri undici, fungendo da vero elemento equilibratore del sistema costituzionale nel suo insieme⁴⁷: forse proprio ciò che Redslob auspicava per la Francia.

Su Weimar (ove le sue idee sull'equilibrio sembra abbiano avuto un influsso non marginale nell'Assemblea costituente⁴⁸), il giudizio di Redslob è assai severo: anche se il punto di partenza della Costituzione del 1919 era il regime parlamentare, esso è stato reso troppo complesso dall'innesto di elementi non facilmente compatibili con esso, come i plebisciti, il federalismo e il presidente eletto a suffragio universale. Ne segue che secondo il nostro autore il sistema avrebbe potuto deragliare dal binario del regime parlamentare in direzione di una democrazia diretta o, all'opposto, di una supremazia dell'esecutivo⁴⁹, che oltretutto avrebbe potuto trovare un punto di appoggio nei retaggi lasciati dall'eredità della tradizione imperiale nella cultura politica germanica. La Costituzione di Weimar sembrava dunque a Redslob una possibile minaccia al regime parlamentare a causa di un indebolimento eccessivo del *Reichstag*⁵⁰.

4.4 *Redslob e la Terza Repubblica: l'antimodello*

L'analisi di Redslob sul sistema costituzionale della Terza Repubblica francese muove dalla constatazione che la Francia aveva tentato dal 1875 in poi di innestare il regime parlamentare – nato nelle monarchie – in un contesto repubblicano e dal rilievo circa la novità di questo tentativo⁵¹ (cui si erano aggiunti dopo il 1910 il Portogallo e dopo il 1919 gli Stati dell'Europa centro-orientale).

Redslob sottolinea il nesso fra la posizione del Parlamento – ed in particolare della Camera dei deputati – e il principio della sovranità nazionale: tale nesso determinava la preponderanza assoluta della Camera sugli altri organi costituzionali (con la parziale eccezione del Senato⁵²) e in particolare nei confronti del Presidente della Repubblica⁵³. Essa, del resto, finiva per marginalizzare lo stesso popolo sovrano, abilitato ad esprimersi unicamente nelle elezioni legislative, con conseguente riduzione della forza dell'opinione pubblica.

Vengono quindi studiati il rapporto fra la Camera e il ministero, focalizzando l'analisi su tre profili: la legislazione, la finanza, l'interpellanza. Di quest'ultima, Redslob evidenzia assai opportunamente la natura di strumento di azione più del singolo deputato o di gruppi marginali che del partito di opposizione e anche le potenzialità più distruttive del governo esistente che propositivo-costruttive di un nuovo equilibrio politico e quindi di un nuovo Governo. La conclusione è che l'Esecutivo si trova in una posizione subordinata al legislativo e che manca l'equilibrio tipico del regime parlamentare inglese, soprattutto per la paralisi del potere di scioglimento della Camera a partire dal precedente del 1877, che secon-

do Redslob si innestava su una costruzione di tale potere già debole all'origine, per via del necessario assenso del Senato alla decisione del Presidente della Repubblica di sciogliere l'Assemblea.

Redslob analizza quindi il rapporto fra la Camera dei deputati e il Presidente della Repubblica, sottolineando la dipendenza e la mancanza di autonomia anche di questa seconda componente del potere esecutivo: il nostro autore evidenzia anzitutto la debolezza del Presidente riguardo allo scioglimento della Camera⁵⁴ e al veto sospensivo delle leggi e dimostra, inoltre, che il Presidente poteva essere costretto alle dimissioni dalla decisione dell'Assemblea di rifiutare qualsiasi cooperazione con il ministero da esso nominato. Redslob cita il caso di Grévy nel 1887⁵⁵, ma proprio mentre veniva pubblicata l'edizione francese del suo libro stava per verificarsi un caso ancor più emblematico, quello delle dimissioni forzate di Alexandre Millerand, motivate unicamente da ragioni politiche (nel caso Grévy c'era di mezzo uno scandalo).

L'analisi si conclude con lo studio della posizione del Senato, che nel sistema della Terza Repubblica non era del tutto equiparato alla Camera quanto ai poteri formali e al loro effettivo esercizio, ma poteva condizionarne alcune scelte, per cui Redslob parla di semi-equilibrio con prevalenza della Camera, cercando di dimostrarlo con riferimento al ruolo del Senato per la legislazione finanziaria, per la legislazione in generale e nel rapporto con il Governo. La conclusione è che il Senato in ciascuno di questi ambiti aveva non marginali poteri di interdizione, ma la sua natura di assemblea eletta indirettamente (in base alla riforma legislativa del 1884) non gli forniva la stessa legittimazione di cui godeva la Camera.

Cionondimeno il Senato appare dal ritratto di Redslob come l'unico organo costituzionale che poteva imporre alla Camera un freno, rigettando progetti di legge e determinando persino la caduta di alcuni governi (Bourgeois 1896, Briand 1911, cui si sarebbero poi aggiunti Herriot e Blum fra le due guerre)⁵⁶.

La conclusione generale di Redslob è che «la grande loi mécanique selon laquelle le Parlement et le Chef de l'Etat disposent d'une force équivalente, loi qui régit la Constitution anglaise et qui est l'essence du régime parlementaire, n'existe pas en France. Il ne subsiste que l'une des deux formes extérieures par lesquelles ce régime se manifeste, c'est-à-dire la constitution du ministère en concordance avec la majorité du Parlement et sa retraite dès le moment où cette concordance est détruite. C'est tout. La dissolution, qui forme le complément de la responsabilité ministérielle, est impossible»⁵⁷. Di conseguenza in Francia non vi sarebbe stata che una reminiscenza di regime parlamentare⁵⁸.

Tuttavia, subito dopo Redslob è costretto a correggere la radicalità di questa conclusione, che deriva dalla applicazione della sua definizione alla Terza Repubblica. La difficoltà di includere questo sistema costituzionale nei regimi a separazione dei poteri o nel sistema svizzero ad esecutivo dipendente conduce comunque il nostro autore ad accostarlo («rapprocher») ⁵⁹ al regime parlamentare, con il quale esso aveva in comune la pratica della responsabilità ministeriale. «Nous dirons par conséquent que la Troisième République vit sous un régime parlementaire imparfait, inauthentique»⁶⁰.

5. *Il regime parlamentare come sistema caratterizzato dall'equilibrio fra Esecutivo e Legislativo*

La seconda questione cui vorrei fare riferimento è la definizione del regime parlamentare proposta da Redslob: si tratta di un sistema caratterizzato dall'equilibrio fra esecutivo e legislativo⁶¹ e dall'interdipendenza fra i due poteri, soggetti entrambi all'arbitrato del corpo elettorale. I termini di questo rapporto sono da un lato l'obbligo del governo di non mettersi in contraddizione con la maggioranza parlamentare, cui spetta «determinare la politica generale»⁶² e dall'altro la legittima aspettativa dell'esecutivo a «gouverner librement dans ce cadre». Il ministero, precisa Redslob, ha il ruolo di proporre leggi e di dare l'impulso alle scelte politiche, mentre l'assemblea deve astenersi dal «dettare la volontà al governo».

È evidente a Redslob che il confine fra la sfera governativa e quella parlamentare è piuttosto labile ed è aperto a conflitti, di fronte ai quali si deve stabilire come vada risolta la crisi.

Al riguardo, a suo avviso, va in primo luogo sottolineata l'esigenza di metodo consistente nel tentativo di deputati e ministri di convincersi mediante il dialogo. E in secondo luogo l'esistenza di un potere superiore ad entrambi, vale a dire il popolo chiamato ad esprimersi mediante le elezioni⁶³. Lo scioglimento anticipato della o delle Camere è il procedimento mediante il quale la decisione del corpo elettorale può essere messa in moto. E a tale istituto entrambi i poteri hanno accesso: l'esecutivo direttamente (o, meglio, per il tramite della decisione del capo dello Stato), il legislativo indirettamente, mediante l'escussione

della responsabilità politica del governo e il voto di sfiducia⁶⁴.

In tal modo l'equilibrio è assicurato: ogni crisi può essere risolta mediante lo scioglimento anticipato del Parlamento⁶⁵. «Aucun ministère n'est renversé ni aucun ministère est maintenu en cas de conflit sans que des élections générales tranchent la question. Et ceci revient à dire que les deux pouvoirs ont un maître commun, le peuple souverain»⁶⁶.

Strategico in questo contesto è il ruolo del Capo dello Stato⁶⁷, che però secondo Redslob non è l'autorità competente a risolvere il conflitto nel regime parlamentare, ma piuttosto l'organo (per certi aspetti terzo, per altri parte stessa del conflitto) cui spetta attivare, con lo scioglimento anticipato, l'arbitrato popolare: «ce n'est pas lui qui domine la politique de sa volonté souveraine. Ce rôle incombe aux électeurs»⁶⁸. Nello scioglimento, «le chef de l'Etat est un instrument de la souveraineté populaire»⁶⁹. Il momento decisivo della vita politica sta nelle elezioni e «le suffrage des électeurs domine toutes les forces de l'état»⁷⁰. In questa maniera, nel regime parlamentare, «il n'y a jamais de conflit sans issue»⁷¹, dato che opera in ultima analisi «l'arbitrage suprême de la nation»⁷².

Il potere del Capo dello Stato è ciononostante definito in termini molto ampi, dato che include la nomina e la revoca del governo⁷³, atti nei quali il Capo dello Stato sembrerebbe avere di norma margini di scelta, che tuttavia non dovrebbero menomare l'autonomia del governo. Il suo ruolo, però, dipende in buona misura dalla sua capacità di esercitare una influenza personale⁷⁴, senza degenerare in un governo personale.

Il regime parlamentare, pertanto, non è un sistema di separazione ma di collega-

mento (*liason*) fra i poteri, e Redslob riprende la formula della *séparation souple des pouvoirs*, risalente a Maurice Hauriou⁷⁵.

Non si tratta dunque di un governo assoluto, ma di un governo moderato, basato sulla collaborazione fra più poteri⁷⁶. Inoltre il popolo, nelle elezioni, non entra nei dettagli e si limita a determinare la politica generale⁷⁷, con la conseguenza che gli organi politici godono di una indipendenza considerevole, anche perché il corpo elettorale determina la politica solo nelle sue grandi linee e lo fa in maniera intermittente⁷⁸, lasciando poi all'esecutivo e al legislativo la sua concretizzazione.

6. Quale dualismo

La mia sensazione è che il modo in cui Redslob analizza il ruolo del Capo dello Stato nelle pagine iniziali (e quello della seconda Camera nel corso dell'analisi delle esperienze costituzionali inglese e belga) sia un tantino schematico ed un po' illuministico. Viene qui in evidenza la questione del dualismo del regime parlamentare. Apparentemente il dualismo è escluso in radice⁷⁹, dato che il principio ultimo è la sovranità popolare. Ma il ruolo del Capo dello Stato – pur apparentemente arbitrario – sembra ricostruito in maniera tale da esaltarne il ruolo di co-decisore politico, dato che per Redslob è prerogativa del Re in un regime parlamentare scegliere e licenziare il governo⁸⁰. Da questo punto di vista direi che il saggio del 1918-24 è in buona misura superato, almeno nei regimi parlamentari (anche se non in quelli semipresidenziali).

Forse si può articolare il ragionamen-

to nel senso che il dualismo auspicato da Redslob si colloca non all'interno della forma di Stato e dei principi di legittimazione del potere politico, ma nella prospettiva della forma di governo e degli equilibri fra i poteri: esso è, appunto, un meccanismo equilibratore. Ma in che misura un regime parlamentare ha bisogno di un Capo dello stato risolutore delle crisi e quindi dotato di poteri autonomi, che gli consentano di agire autonomamente rispetto al governo e alla maggioranza parlamentare? Ponendo questo genere di quesiti si allude al regime parlamentare italiano del secondo dopoguerra e ai dibattiti sulla sua riforma, in particolare all'ipotesi di introdurre l'elezione popolare del Presidente del Consiglio dei ministri⁸¹ ed è evidente che si tratta di una questione assai complessa. Mi limiterei a uno spunto: il ruolo del Capo dello Stato mi pare un rimedio possibile alle disfunzioni del rapporto Esecutivo-Legislativo e del sistema dei partiti, laddove questo generi instabilità e ingovernabilità⁸². Rinunciare al farmaco può aver senso se si guarisce dalla malattia, mentre sarebbe suicida se la malattia è ancora una possibilità reale.

7. I partiti politici

Senza dubbio Redslob si muove nella prospettiva di un governo parlamentare democratico e non solo liberale: si è visto infatti, che egli attribuisce un ruolo-chiave all'elettorato e sottolinea l'importanza del suo graduale allargamento. Tuttavia, se Redslob attribuisce un ruolo chiave agli elettori, egli coglie solo in maniera intermittente il ruolo di quel soggetto organizzatore della sovranità popolare che sono i partiti⁸³.

La sua logica non è quella di una volontà che si trasmette dal popolo agli organi costituiti mediante l'atto elettorale e si svolge poi in accordo con tale orientamento (si v. le riflessioni italiane sul governo di legislatura⁸⁴, o, se si preferisce, sulla democrazia di investitura e di indirizzo⁸⁵), ma quella di un arbitrato popolare in una dialettica fra istituzioni rappresentative.

Tuttavia ciò è solo quanto discende dalla sua definizione un po' schematica del regime parlamentare, in quanto, nell'analisi sia del parlamentarismo britannico, sia di quello (incipiente) cecoslovacco, Redslob sottolinea il ruolo decisivo svolto dai partiti sia nello strutturare l'azione della Camera elettiva, sia nel disciplinare il comportamento dei deputati, mettendo bene in evidenza il ruolo che nel sistema inglese svolgono dualità e disciplina, a differenza della Francia della Terza Repubblica, ove facevano difetto sia l'una che l'altra, con importanti conseguenze sulla meccanica e sulla stabilità del governo parlamentare⁸⁶. E anche se ciò non è detto *apertis verbis*, si comprende che la causa efficiente di questo fenomeno e del suo ruolo stabilizzatore sta proprio nel fatto che i partiti inglesi non sono solo club parlamentari, ma organizzazioni radicate nel corpo elettorale, anche oltre il momento delle elezioni. Anche la logica del governo parlamentare di partito si intravede laddove il nostro autore osserva che nei governi monopartitici inglesi, i capi del partito di maggioranza formano il governo e «l'on voit ainsi la vie organique du parti transfusée dans celle du gouvernement»⁸⁷.

8. *L'equilibrio e il regime parlamentare, 100 anni dopo*

Anche se il libro di Redslob è spesso citato negli studi sul regime parlamentare che si sono susseguiti a varie latitudini nell'ultimo secolo, non mi pare che la sua proposta di definirlo come regime caratterizzato dall'equilibrio fra esecutivo e legislativo – equilibrio risultante in vari modi, ma realizzabile soprattutto mediante l'allocazione del potere di scioglimento anticipato della/e Camera/e – abbia avuto successo. Quasi tutti gli studiosi hanno rilevato – riprendendo alcuni spunti formulati dallo stesso Redslob – che al centro della nozione di regime parlamentare sta la responsabilità politica o hanno sottolineato – prendo come esempio la nozione proposta da Leopoldo Elia – la emanazione, derivazione e partner dell'esecutivo dal legislativo⁸⁸, laddove nel termine partner – dunque non solo emanazione e derivazione⁸⁹ – sta qualcosa dell'esigenza di equilibrio evidenziata da Redslob. Ma, a parte l'equivoco concetto di regime assembleare, quasi nessuno si spinge a negare la natura parlamentare di un regime in cui il partner governo sia tale in posizione subordinata al Parlamento.

Del resto si può dire che tanto la storia delle istituzioni, quanto le categorie utilizzate per analizzare le singole esperienze istituzionali abbiano preso un'altra via, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra. In primo luogo è emersa l'importanza del dato partitico per comprendere il funzionamento del regime parlamentare. In secondo luogo il ruolo del governo è cresciuto in tutti i regimi parlamentari e, soprattutto nell'ultimo mezzo secolo, è cresciuto il ruolo del Primo Ministro, un organo cui Redslob non dedica particolare attenzione⁹⁰ (parlando

piuttosto in genere dei ministeri): la presidenzializzazione dei regimi parlamentari è stata un dato costante degli ultimi decenni ed essa ha ruotato attorno al Premier⁹¹, non al Capo dello Stato. Quest'ultima tendenza è risultata prevalente perfino nei casi in cui il Presidente della Repubblica è eletto direttamente (Portogallo, Austria, Irlanda, Polonia, ecc.), con la conseguenza che i regimi di questo tipo sono analizzabili sia sotto l'angolatura della forma di governo parlamentare a razionalizzazione presidenziale, sia sotto quella del sistema di governo semipresidenziale.

Sicché lo squilibrio che Redslob vedeva in azione nella Terza Repubblica si è progressivamente ridotto ad un dato storico, relegato ormai nel passato: anche nei casi di regime parlamentare a governo debole, tale debolezza è spiegabile più con il ruolo assunto dai partiti che con lo strapotere del Parlamento o della Camera dei deputati.

L'irresistibile ascesa del ruolo dei governi e dei primi ministri⁹² ha dunque corretto le spinte assemblearistiche, ma essa è forse giunta ad un punto in cui è ormai legittimo chiedersi se un'esigenza di equilibrio non si ponga oggi – nei regimi parlamentari di partito, spesso denominati neoparlamentari o di premierato – al rovescio, vale a dire a tutela del ruolo delle Assemblee rappresentative. Mi pare che alcuni spunti dell'ultimo Elia, in alcuni scritti subito prima della sua scomparsa, vadano in questa direzione. L'equilibrio non è forse una caratteristica empiricamente rilevabile del regime parlamentare, ma ci si può chiedere se esso non debba rientrare in gioco come esigenza imposta da una visione liberale della politica, radicata in ultima analisi in Montesquieu e in Madison e letta in un'ottica in cui ciò che conta non è tanto la se-

parazione o divisione dei poteri, quanto piuttosto una esigenza di equilibrio fra di essi⁹³.

Da questo punto di vista, ci si può anche chiedere se il potere di scioglimento anticipato delle Camere – vale a dire lo strumento che Redslob riteneva potesse garantire l'equilibrio fra Legislativo ed Esecutivo, evitando l'asservimento del secondo al primo e consentendo di ridare la parola al popolo per risolvere i conflitti politici non altrimenti componibili – sia sempre e comunque lo strumento più adatto. Io credo lo sia nella variante in cui lo immaginava Redslob, vale a dire come strumento posto in mano del Capo dello Stato come potere terzo fra Esecutivo (ministero) e Camera elettiva, chiamato ad attivare l'arbitrato ultimo del corpo elettorale.

Più problematico mi pare il potere primo-ministeriale di scioglimento, se attivabile «senza provocazione» vale a dire non in risposta ad un voto di sfiducia parlamentare o ad un rilevante atto politico di ostilità delle Camere al governo (come la reiezione di un progetto di legge ritenuto di importanza vitale per il programma dell'Esecutivo). Insomma, se mi si consente una metafora calcistica, per consentire all'arbitro (chi decide sullo scioglimento) di attivare il VAR (il corpo elettorale), occorre un episodio controverso avvenuto sul campo di gioco, come un fallo da rigore o da espulsione. Diversamente stanno le cose quando il potere di scioglimento è attivato come un puro atto di volontà da parte del soggetto che ne è costituzionalmente titolare: si può pensare ad alcuni casi canadesi degli anni novanta (1997 e 2000), agli anticipi delle elezioni decisi da Tony Blair nel 2001 e nel 2005 e da Rishi Sunak nel 2024 o allo scioglimento imposto da Pedro Sanchez dopo le elezioni

amministrative del 2023, cui si possono aggiungere lo scioglimento di Jacques Chirac nel 1997 e quello di Emmanuel Macron nel giugno 2024, in un contesto semipresidenziale. In questi casi, mi sembra che il potere di scioglimento non dia la parola al popolo sovrano per arbitrare un conflitto politico

o per risolvere una crisi, ma piuttosto crei una crisi, o esaspera una crisi esistente, nel tentativo di manipolare l'elettorato: un rischio che, peraltro, a Redslob non era sfuggito⁹⁴.

* Il presente saggio è una rielaborazione della relazione presentata al convegno «L'evoluzione del regime parlamentare: riflessioni a partire da Robert Redslob», svoltosi all'Università Lumsa, nella sede di Roma, il 30 ottobre 2024.

¹ W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, III ed., Oxford, Clarendon Press, 1768, pp. 154-155.

² Si v. fragli altri A.B. Keith, *Responsible Government in the Dominions*, II ed., vol. I, London, Macmillan, 1928; F.L. Seidle, L. Massicotte (a cura di), *Taking stock of 150 years of Responsible Government in Canada*, Ottawa, Canadian Study of Parliament Group, 1993; P. Aucoin, J. Smith, G. Dinsdale, *Responsible Government: Clarifying Essentials, Dispelling Myths and Exploring Change*, Ottawa, Canadian Centre for Management Development, 2004.

³ Si tratta della trasmissione della Corona ad opera di *Lords e Comuni*, che trasforma profondamente l'essenza della monarchia inglese, come nota proprio R. Redslob, *Le régime parlementaire*, Paris, Giard, 1924, p. 11, sottolineando che dopo tale passaggio «le Roi n'est plus le maître de l'Etat, il ne n'est plus qu'un organe».

⁴ Redslob, *Le régime parlementaire* cit., p. 12.

⁵ H.H.F. Eulau, *Early theories of parliamentarism*, in «Canadian Journal of Political Science», 1942, pp. 33-55.

⁶ B. Constant, *De la responsabilité*

des ministres, Paris, Nicolle, 1815.

⁷ Chateaubriand, *De la monarchie selon la Charte*, 1816, chap. 29. Si v. anche E.-F.-A. d'Arnauld, baron de Vitrolles, *Du Ministère dans le gouvernement représentatif*, Paris, Dentu, 1815.

⁸ R. von Mohl, *Die Verantwortung der Minister in Einheitsstaaten mit Volksvertretung*, Tübingen, Seupp, 1837; Id., *Über die verschiedene Auffassung des repräsentativen Systems in England, Frankreich und Deutschland*, in «Zeitschrift für das gesamte Staatswissenschaft», 3 (1846), pp. 451 ss.

⁹ Sul quale si v. supra nt. 2.

¹⁰ Si v. ad es. Cox Homersham, *The British Commonwealth: or a Commentary on the Institutions and Principles of British Government*, London, Longman, Brown, Green, and Longmans, 1854.

¹¹ Si v. il I capitolo di W. Bagehot, *The English Constitution* (1867), Oxford, Oxford Univ. Press, 1928, pp. 1 ss.

¹² Si v. M.S. Giannini, *Prefazione*, in G. Burdeau, *Il regime parlamentare nelle costituzioni europee del dopoguerra* (1932), Comunità, Milano, 1950, pp. I-XXIII.

¹³ A. Le Diverlec, Robert Redslob, *juriste alsacien entre la France et l'Allemagne*, in *Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*, vol. 55, 2007, p. 479-507, a p. 505.

¹⁴ R. Redslob, *Die Staatstheorien der französischen Nationalversammlung von 1789. Ihre Grundlagen in der Staatslehre der Aufklärungszeit und in den Englischen und Amerikanischen*

Verfassungsgedanken, Leipzig, Verlag von Veit & Comp., 1912.

¹⁵ R. Redslob, *Abhängige Länder. Eine Analyse des Begriffs von der Ursprünglichen Herrschaftsgewalt*, Leipzig, Verlag von Veit & Comp., 1914.

¹⁶ Come ha giustamente notato A. Le Diverlec, Robert Redslob cit., p. 495.

¹⁷ Si v. gli scritti raccolti in M. Weber, *Parlamento e Governo*, e altri scritti politici, Torino, Einaudi, 1982.

¹⁸ R. Piloty, *Das parlamentarische System*, Berlin-Leipzig, Rotschild, 1917 42, pp. 257 ss.

¹⁹ W. Hassbach, *Die parlamentarische Cabinettsregierung. Eine politische Beschreibung*, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart-Berlin, 1919.

²⁰ Siv. J. Hatschek, *Englisches Staatsrecht, mit Berücksichtigung der für Schottland und Irland geltenden Besonderheiten*, vol. I, *Die Verfassung*, Mohr, Tübingen, 1905; Id., *Englische Verfassungsgeschichte bis zum Regierungseintritt der Königin Victoria*, München-Berlin, Oldenbourg, 1913.

²¹ R. Redslob, *Le régime parlementaire*, Paris, Giard, 1924.

²² Nelle note non mancano, peraltro, alcuni cenni ad alcune colonie britanniche, come l'Australia e l'Unione Sudafricana: si v. pp. 82-84.

²³ Redslob, *Le régime parlementaire* cit., p. 274.

²⁴ Su tale «ciclo» di costituzioni, mi permetto di rinviare a M. Olivetti, *The constitutional consequences of*

- the peace: a short outline of Post-World War I constitutionalism, a century later, in «DPCE-online», 4, 2023.
- ²⁵ Al riguardo si v. B. Mirkine-Guétzevich, *Nouvelles tendances du droit constitutionnel*, in «Rev. Dr. Pub.», 1928, pp. 5 ss.
- ²⁶ Redslob, *Le régime parlementaire* cit., p. 242.
- ²⁷ Giustamente, quindi, L. Elia, *Governo (forme di)*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 642, considerava «fuorviante» e dottrinarla la polemica su *echtes e uneches Parlamentarismus*, pur ritenendola comprensibile sul piano storico.
- ²⁸ Redslob, *Le régime parlementaire* cit., p. 1.
- ²⁹ Ivi, p. 256.
- ³⁰ Redslob, *Le régime parlementaire*, p. 15.
- ³¹ Ivi, pp. 12 e 16.
- ³² Si v. ad es. D.L. Keir, *Constitutional History of Modern Britain 1485-1937*, IV ed., London, Black, 1950, p. 405.
- ³³ Redslob, *Le régime parlementaire*, p. 35.
- ³⁴ Ivi, p. 45.
- ³⁵ *Ibidem*.
- ³⁶ Ivi, pp. 65 ss.
- ³⁷ Ivi, p. 52.
- ³⁸ Ivi, p. 62.
- ³⁹ Su questa vicenda si v. la ricostruzione di R. Bassett, 1931 – *Political crisis*, London Macmillan, 1958.
- ⁴⁰ Redslob, *Le régime parlementaire*, p. 55.
- ⁴¹ Ivi, p. 63.
- ⁴² Ivi, p. 129.
- ⁴³ Ma è interessante la definizione dell'Ungheria come un museo del regime parlamentare, mentre la Gran Bretagna ne è il laboratorio: Redslob, *Le régime parlementaire* cit., pp. 135-136.
- ⁴⁴ Nel par. 4.4.
- ⁴⁵ Ivi, pp. 269 ss.
- ⁴⁶ Ivi, pp. 324 ss.
- ⁴⁷ Su questi profili mi permetto di rinviare a M. Olivetti *Il settennato nella Costituzione cecoslovacca del 1920*, in F. Bonini, S. Guerrieri, S. Mori, M. Olivetti (a cura di), *Il settennato presidenziale. Percorsi transnazionali e Italia repubblicana*, Bologna, Il Mulino, 2022, pp. 97-125.
- ⁴⁸ Si v. alcuni cenni in Redslob, *Le régime parlementaire* cit., p. 277, nt. 1.
- ⁴⁹ Ivi, p. 295.
- ⁵⁰ Ivi, p. 293.
- ⁵¹ Ivi, pp. 156 ss.
- ⁵² Ivi, pp. 230 ss.
- ⁵³ Ivi, p. 172.
- ⁵⁴ Ivi, pp. 9 e 176 ss.
- ⁵⁵ Ivi, pp. 228-229.
- ⁵⁶ Si v. A. Soulier, *L'instabilité ministérielle sous la Troisième République*, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1939; G. Berstein, *Le Sénat sous la III République 1920-1940*, Paris, CNRS Éditions, 2014 nonché M. Olivetti, *Il regime politico della Terza repubblica francese*, in «Diritto Pubblico Comparato ed Europeo online», n. 4, 2025, pp. 2391-2418, alle pp. 2409 ss.
- ⁵⁷ Redslob, *Le régime parlementaire* cit., p. 256.
- ⁵⁸ Ivi, p. 257.
- ⁵⁹ Ivi, p. 258.
- ⁶⁰ *Ibidem*.
- ⁶¹ «L'ame du gouvernement parlementaire est l'équilibre» (ivi, p. 277).
- ⁶² Ivi, p. 2.
- ⁶³ Ivi, p. 3.
- ⁶⁴ Ivi, p. 4.
- ⁶⁵ Ivi, p. 5.
- ⁶⁶ *Ibidem*.
- ⁶⁷ *Ibidem*.
- ⁶⁸ *Ibidem*.
- ⁶⁹ Ivi, p. 9.
- ⁷⁰ *Ibidem*.
- ⁷¹ Ivi, p. 77.
- ⁷² Ivi, p. 80.
- ⁷³ Ivi, p. 6.
- ⁷⁴ Ivi, p. 7 (e p. 226 per la Francia).
- ⁷⁵ M. Hauriou, *Précis de droit constitutionnel*, Sirey, Paris, 1923, p. 401, cit. da Redslob a p. 9, in nota.
- ⁷⁶ Ivi, p. 10.
- ⁷⁷ Ivi, p. 9.
- ⁷⁸ Ivi, p. 10.
- ⁷⁹ Il termine è utilizzato a p. 259.
- ⁸⁰ Si v. *supra* par. 4.2.
- ⁸¹ Si v. l'Atto Senato n. 935 della XIX legislatura.
- ⁸² Che quest'ultima sia un'esigenza di funzionalità democratica mi pare di chiarezza cristallina: si v. i ragionamenti di L. Elia, *La continuità nel funzionamento degli organi costituzionali*, I, Milano, Giuffrè, 1958 [ora in *Studi di diritto costituzionale (1958-1966)*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 1 ss.] su continuità in senso formale e sostanziale.
- ⁸³ Si v. al riguardo C. Mortati, *Note introduttive ad uno studio sui partiti politici nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Scritti giuridici in memoria di Vittorio Emanuele Orlando*, Padova, Cedam, 1957, pp. 111 ss.
- ⁸⁴ S. Galeotti, *Un governo scelto dal popolo «il governo di legislatura»*. Contributo per una «grande riforma» istituzionale, Milano, Giuffrè, 1984.
- ⁸⁵ Si v. L. Elia, *Per una democrazia di investitura e di indirizzo. Proposta per un riordino istituzionale possibile (1988)*, in *Id.*, *Costituzione, partiti, istituzioni*, a cura di M. Olivetti, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 363-382.
- ⁸⁶ R. Redslob, *Le régime parlementaire* cit., pp. 205-208.
- ⁸⁷ Ivi, p. 89.
- ⁸⁸ Elia, *Governo (forme di)* cit., p. 644.
- ⁸⁹ Ivi, p. 642.
- ⁹⁰ Si v. comunque i cenni ad alcuni sviluppi inglesi dell'immediato primo dopoguerra, ove, dopo aver notato che i governi di coalizione degli anni 1916-22 avevano generato una «prépondérance marquée» del primo ministro, si ragiona del Primo ministro come di un «roi sans couronne, roi responsable et temporaire, roi crée par voie de plébiscite», oltre a quelli sul ruolo del Primo ministro nella Costituzione prussiana del 1920 (Redslob, *Le régime parlementaire*, cit., risp. pp. 90, 93 e p. 303).
- ⁹¹ Cfr. al riguardo T. Poguntke, P. Webb (a cura di), *The Presidentialization of Politics*, Oxford, Oxford University Press, 2005 e A. Di Giovine, A. Mastromarino (a cura di), *La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie con-*

temporaneae, Torino, Giappichelli, 2007.

⁹² Si v. l'interessante ricostruzione di N. Roussellier, *La force de gouverner. Le pouvoir exécutif en France XIX-XXI siècles*, Paris, Gallimard, 2015.

⁹³ L. Elia, *Forme di Stato e di governo*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di Diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 2598.

⁹⁴ Redslob, *Le régime parlementaire* cit., p. 192: «faire appel à un peuple qu'on sait hostile serait tenter un acte d'oppression».